

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.4.2010

C(2010) 2109 definitivo

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8.4.2010**

che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.

(Dossier REC 08/07)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8.4.2010

che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.

(Dossier REC 08/07)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare gli articoli 220 e 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 dicembre 2007, pervenuta alla Commissione il 18 dicembre 2007, il Regno del Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, se sia giustificato concedere lo sgravio di tali dazi, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo regolamento, nelle seguenti circostanze.
- (2) Il 13 dicembre 1999, un agente doganale belga ha presentato alle autorità doganali belghe 6 dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di banane fresche originarie della Colombia. Egli agiva come rappresentante indiretto di una società belga.
- (3) All'epoca dei fatti, l'importazione nell'Unione europea di banane originarie di paesi terzi non ACP, e in particolare della Colombia, beneficiava di un trattamento tariffario favorevole nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio del

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

13 febbraio 1993 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana². Pertanto, essendo tali prodotti scortati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 404/93 nella versione in vigore all'epoca dei fatti, da un titolo d'importazione rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, il trattamento tariffario favorevole poteva essere concesso all'atto dell'immissione in libera pratica, nel limite del contingente tariffario in questione.

- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione del 28 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio con riguardo al regime di importazione delle banane nell'Unione europea³, a partire dal 1° gennaio 1999 il contingente era ripartito tra operatori "tradizionali" e "nuovi arrivati". In questo contesto, un operatore tradizionale otteneva i certificati sulla base delle quantità effettivamente importate nel periodo di riferimento, vale a dire, per le importazioni da effettuare nel 1999, nel periodo 1994-1996. La società belga era un operatore tradizionale.
- (5) Secondo l'articolo 21 del citato regolamento (CEE) n. 2362/98, i diritti derivanti dai titoli d'importazione potevano essere trasferiti a un solo cessionario; il medesimo testo prevedeva anche alcune regole o divieti per le cessioni tra operatori di categorie diverse. Così, non era ammesso il trasferimento dei diritti da parte di un operatore nuovo arrivato ad un operatore tradizionale.
- (6) All'atto dell'immissione in libera pratica, l'agente doganale ha presentato 3 titoli d'importazione che erano stati apparentemente rilasciati dalle autorità spagnole. La società belga si era procurata tali certificati da un'impresa italiana. Tale impresa italiana figura come cessionario sui certificati presentati, mentre i cedenti erano varie imprese spagnole. La società belga non compariva sui certificati, poiché ne aveva solamente acquistato l'uso, ma non era cessionaria. L'agente doganale riceveva le istruzioni per lo sdoganamento delle merci direttamente dalla società belga, fatturava l'importo dei dazi alla società, ma la società belga non compariva né come dichiarante né come destinatario nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (7) Le autorità doganali belghe hanno accettato le dichiarazioni e hanno concesso il beneficio del trattamento tariffario favorevole.
- (8) A seguito delle inchieste effettuate dagli Stati membri e coordinate dai servizi della Commissione, è risultato che in diversi Stati membri erano stati presentati, all'atto dell'immissione in libera pratica, dei titoli d'importazione falsi, fra cui i 3 certificati presentati dall'agente doganale per le importazioni in questione.

² GU L 47 del 25.2.1993, p. 1.

³ GU L 293 del 31.10.1998, p.32.

- (9) Visto che i prodotti importati in Belgio non potevano più beneficiare del trattamento tariffario favorevole, le autorità doganali belghe hanno avviato nei confronti dell'agente doganale e della società belga (in prosieguo "gli interessati") il recupero dell'importo dei dazi dovuti all'importazione, ovvero XXXXX EUR, importo di cui gli interessati chiedono la non contabilizzazione e, in via sussidiaria, lo sgravio.
- (10) A sostegno della domanda presentata dalle autorità belghe, gli interessati, conformemente agli articoli 871, paragrafo 3 e 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁴, hanno indicato di aver preso cognizione del dossier sottoposto dalle autorità belghe alla Commissione e hanno formulato delle osservazioni che sono state allegate alla domanda.
- (11) Con lettera del 5 maggio 2008, la Commissione ha chiesto delle informazioni supplementari alle autorità belghe. Tali autorità hanno risposto con lettera dell'8 settembre 2008, pervenuta alla Commissione il 9 settembre 2008. L'esame della domanda è stato quindi sospeso tra il 6 maggio e il 9 settembre 2008.
- (12) Con lettere del 18 novembre 2008, del 26 novembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione ha chiesto nuovamente informazioni supplementari alle autorità belghe. Queste informazioni sono state trasmesse alla Commissione con lettera del 5 gennaio 2010, pervenuta alla Commissione il giorno stesso. L'esame della domanda è stato quindi nuovamente sospeso tra il 19 novembre 2008 e il 5 gennaio 2010.
- (13) Con lettera dell'8 gennaio 2010, pervenuta agli interessati il 12 gennaio 2010, la Commissione ha informato gli interessati che stava valutando di prendere nei loro confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (14) Con lettere dell'8 febbraio 2010, pervenute alla Commissione il giorno stesso, gli interessati hanno preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (15) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (16) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 9 marzo 2010 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.

⁴ GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

(17) Dal dossier risulta che la non contabilizzazione e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni:

- Per gli interessati sarebbe stato impossibile controllare, da un lato, se gli operatori cui venivano rilasciati i certificati da parte degli Stati membri erano effettivamente operatori registrati, come richiesto per poter utilizzare il regime in questione, e, dall'altro, se i certificati e i timbri ivi apposti erano autentici.
- Inoltre era impossibile per le autorità nazionali effettuare un controllo soddisfacente e vi sarebbe stata una mancanza di controllo da parte delle autorità comunitarie.
- Infine, gli interessati adducono varie argomentazioni relativamente alle autorità spagnole: innanzi tutto, esse non avrebbero preso le precauzioni necessarie prima di rilasciare i certificati; inoltre, esisterebbero dei sospetti in merito al coinvolgimento di un funzionario dell'amministrazione spagnola nella frode. Infine, le autorità spagnole non avrebbero informato la Commissione che il timbro utilizzato per validare i certificati era cambiato nel corso del periodo 1995-1999 e che le parole "Dirección General de Comercio Exterior" erano state sostituite con "Secretaría General de Comercio Exterior".
- Peraltro, gli interessati esprimono i propri dubbi sul fatto che realmente vi sia stata una falsificazione dei certificati, e fanno notare che se tali dubbi fossero confermati, non vi sarebbe nessuna obbligazione doganale.

(18) In via preliminare, occorre osservare che quest'ultima argomentazione costituisce una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b, né della procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, stabilire l'esistenza dell'obbligazione e determinarne l'importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante⁵, le decisioni della Commissione in merito alle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo. L'operatore che non ammetta l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

⁵ Si vedano le sentenze "Sportgoods" (causa C-413/96 – 24.9.1998), "Kia Motors" (causa T-195/97 – 16.7.1998) e "Hyper Srl" (causa T-205/99 – 11.7.2002).

I – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92

(19) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

A – Sull'esistenza di un errore delle autorità doganali

(20) Nella fattispecie in esame, la concessione del trattamento tariffario favorevole era soggetta alla presentazione di certificati d'importazione. Ora, le autorità spagnole hanno fatto sapere, con lettera del 21 agosto 2000, che i certificati non erano stati rilasciati da loro. Pertanto si trattava di titoli falsi.

(21) Essendo i certificati in questione dei falsi, e quindi non essendo essi stati né rilasciati, né vistati dalle autorità spagnole, non si può parlare, in queste condizioni, di errore da parte delle autorità spagnole, dal momento che esse non hanno partecipato in alcun modo all'emissione di tali certificati.

(22) Quanto ai sospetti relativi al coinvolgimento di un funzionario dell'amministrazione spagnola nella frode, occorre osservare che si tratta di un'ipotesi avanzata all'inizio dell'inchiesta, che è stata poi scartata a seguito di uno scambio di corrispondenza tra l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e le autorità giudiziarie spagnole.

(23) Il fatto che, secondo gli interessati, non sia stato possibile per gli operatori economici controllare, da un lato, se gli operatori cui venivano rilasciati i certificati da parte degli Stati membri fossero effettivamente operatori registrati e, dall'altro, se i certificati e i timbri ivi apposti fossero autentici, non rappresenta un errore da parte delle autorità.

(24) Il fatto poi che, secondo gli interessati, sia stato impossibile per le autorità nazionali effettuare un controllo non è costitutivo di errore da parte delle autorità ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del codice e sembra piuttosto costituire una contestazione della normativa stessa.

(25) Infine, il fatto che vi sarebbe stata un'omissione di controllo da parte delle autorità comunitarie non costituisce neanche esso un errore; infatti, il mancato controllo non sembra

avere di per sé portato all'insorgenza dell'obbligazione doganale legata all'utilizzo di falsi certificati

- (26) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che, nel presente caso, non sia constatabile nessun errore da parte delle autorità ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.

B – Sulla buona fede dell'interessato e sul rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana

- (27) In assenza di un errore delle autorità competenti, non occorre verificare se le altre due condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92 sono soddisfatte.
- (28) La contabilizzazione dell'importo dei dazi in questione è giustificata.

II – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

- (29) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (30) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁶.

A. Sull'esistenza di una situazione particolare

- (31) Occorre verificare se la situazione in cui gli interessati si trovano debba essere considerata come una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.
- (32) Nel quadro dei regimi preferenziali, in base alla normativa applicabile (articolo 904 del regolamento (CEE) n. 2454/93) e conformemente ad una giurisprudenza costante⁷, la

⁶ Sentenza del 10 maggio 2001 “*Kaufring AG*”, (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99), Raccolta p. II-01337.

⁷ Si vedano le sentenze “*Van Gend & Loos e Wim Bosboom*” (cause C-98/83 e C-230/83 – 13.11.1984), “*Acampora*” (causa 827/79 – 11.12.1980), “*Pascoal & Filhos*” (causa C-97/95 – 17.07.1997), “*Primex*” (causa T-50/96 – 17.9.1998).

presentazione, anche in buona fede, ai fini della concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsificati, non può di per sé configurare una situazione particolare che giustifichi uno sgravio dei dazi all'importazione. Per analogia, si deve osservare che nemmeno la presentazione di titoli d'importazione falsi per la concessione di un trattamento tariffario favorevole nell'ambito di un contingente tariffario può configurare di per sé una situazione particolare.

- (33) Tuttavia, nella fattispecie, gli interessati non sostengono soltanto che al momento delle importazioni contestate hanno presentato in buona fede i documenti falsificati. In via principale, fondano le loro richieste di sgravio sugli inadempimenti di cui si sarebbe resa colpevole in particolare la Commissione nella sorveglianza dell'applicazione del contingente tariffario per l'importazione delle banane.
- (34) In forza dell'articolo 211 del Trattato istitutivo della Comunità europea applicabile all'epoca dei fatti⁸ e del principio di buona amministrazione, la Commissione ha l'obbligo di vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni europee, che nel caso in esame si traduce nell'obbligo di garantire la corretta applicazione del contingente tariffario per l'importazione di banane e di vigilare affinché non fosse superato⁹.
- (35) L'articolo 29 del già citato regolamento (CEE) n. 404/93 e l'articolo 27 del menzionato regolamento (CEE) n. 2362/98 prevedono l'obbligo, per gli Stati membri, di fornire alcuni dati alla Commissione in merito alle importazioni di banane e all'utilizzazione dei titoli d'importazione.
- (36) Pertanto, in base all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1442/93, gli Stati membri dovevano fornire alla Commissione ogni settimana od ogni mese, secondo il caso, un insieme di dati sulle quantità di banane immesse in libera pratica con un titolo d'importazione rilasciato nel quadro del contingente tariffario per le banane. Inoltre, in virtù dell'articolo 17 del medesimo regolamento, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione europea le quantità per le quali i titoli rilasciati non erano stati utilizzati. La Commissione, da parte sua, fissava il quantitativo totale per cui potevano essere rilasciati dei certificati.
- (37) Quindi gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione, ogni mese, il volume totale e il valore delle banane immesse in libera pratica, ripartiti per paese di origine (articolo 27, punto b del regolamento (CE) n. 2362/98). Gli Stati membri dovevano anche comunicare ogni trimestre alla Commissione i quantitativi per i quali avevano rilasciato dei titoli d'importazione, i quantitativi per i quali tali titoli erano stati utilizzati ed erano stati restituiti

⁸ Questo articolo è stato sostituito, in sostanza, dall'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea.

⁹ Si veda la sentenza « Primex » (causa T-50/96 – 17.9.1998).

all'autorità di rilascio, e i quantitativi per i quali i titoli non erano stati utilizzati (articolo 27, punto c del regolamento (CE) n. 2362/98). Per l'importazione di banane fuori contingente, gli Stati membri dovevano anche comunicare alcuni dati ogni trimestre.

- (38) Dal 15° considerando del regolamento (CE) n. 2362/98 emerge che la raccolta di tali dati aveva, tra l'altro, come scopo, la gestione periodica del contingente tariffario.
- (39) La Commissione, conoscendo la quantità di banane che poteva essere importata nell'Unione europea nel quadro del contingente tariffario, doveva essere in grado di determinare, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, se il volume totale di banane immesse in libera pratica con utilizzazione del contingente tariffario superava il volume totale di banane per cui erano stati rilasciati dei titoli d'importazione.
- (40) Ora, dalla relazione speciale della Corte dei Conti n. 7/2002¹⁰ emerge, in particolare, che nell'Unione europea sono state immesse in libera pratica grandi quantità di banane, con presentazione di titoli falsi, senza che la Commissione o gli Stati membri abbiano constatato il superamento del contingente.
- (41) Non è stato possibile scoprire se ciò derivasse da un difetto di trasmissione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità nazionali o da un difetto nella gestione del contingente da parte della Commissione.
- (42) E' vero che la fiducia del debitore nella validità di un titolo d'importazione che si riveli falso ad un controllo successivo non è normalmente protetta dal diritto comunitario, poiché si tratta di una circostanza che rientra nel rischio commerciale. Tuttavia, nel caso in esame, le falsificazioni possono aver portato all'importazione di grossi quantitativi di banane a tasso ridotto, al di fuori dei contingenti tariffari, a causa della situazione sopradescritta.
- (43) Si deve altresì rilevare che l'amministrazione spagnola non ha preso tutte le precauzioni necessarie relativamente al rilascio dei certificati. In particolare, essa non ha comunicato le modifiche apportate al modello di timbro utilizzato dalle autorità competenti per rilasciare i titoli d'importazione.
- (44) In queste circostanze, le falsificazioni constatate, tra l'altro attuate in modo estremamente professionale, andavano oltre il normale rischio commerciale di cui si devono far carico i ricorrenti.
- (45) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che le circostanze del caso debbano essere considerate come costitutive di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del già citato regolamento (CEE) n. 2913/92.

¹⁰ GU C 294 del 28.12.2002, p. 1.

B. Sull'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

- (46) Da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea¹¹, risulta che per esaminare la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta, occorre tener conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.
- (47) Per quanto riguarda il criterio della complessità della legislazione, è opportuno osservare che essendo l'obbligazione doganale sorta a causa della falsificazione dei certificati e non a causa di un'errata applicazione della normativa, non occorre valutare l'eventuale complessità della legislazione.
- (48) Per quanto riguarda la condizione relativa all'esperienza professionale dell'interessato, dalla giurisprudenza¹² risulta che bisogna, in particolare, verificare se si tratti o meno di un operatore economico di professione, con un'attività consistente essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione, e se egli avesse già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, in particolare se avesse effettuato in passato operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente.
- (49) Secondo le autorità belghe, la società belga è un operatore tradizionale importante ed esperto in materia di commercio e di importazione di banane e l'agente doganale è un operatore esperto in materia di gestione delle formalità legate all'importazione di banane.
- (50) La Commissione ritiene quindi che gli interessati siano esperti nelle operazioni in questione.
- (51) Per quanto riguarda la diligenza manifestata dall'interessato, il debitore può addurre la propria buona fede quando può dimostrare che, nel periodo delle operazioni commerciali considerate, ha avuto cura di assicurarsi che tutte le condizioni per il trattamento favorevole fossero rispettate.
- (52) Ora, la Commissione ritiene che gli interessati non abbiano dato prova della diligenza che ci si può normalmente aspettare da un operatore esperto.
- (53) Come già precisato nel riepilogo degli elementi di fatto del dossier, l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2362/98 vieta il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d'importazione da parte di un operatore nuovo arrivato ad un operatore tradizionale.
- (54) Ora, dalla dicitura “sollicitud certificado – **recien llegado** – regolamento (CE) N° 2362/98” riportata nella casella 20 dei tre certificati prodotti dalla società belga, risulta che tali certificati erano stati apparentemente rilasciati ad operatori nuovi arrivati.

¹¹ Sentenza del 1° aprile 1993, « Hewlett Packard » (causa C-250/91).

¹² Sentenza del 1° aprile 1993, « Hewlett Packard » già citata.

- (55) Gli interessati sostengono di non aver commesso alcuna negligenza manifesta ed insistono, in particolare, sul fatto che fosse praticamente impossibile riconoscere i certificati falsi.
- (56) Ora, nel presente caso, sembra che il semplice esame dei certificati avrebbe dovuto richiamare l'attenzione degli interessati; innanzi tutto, occorre osservare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha indicato che non è sproporzionato esigere da un operatore economico esperto, come nel caso in esame, che si tenga informato, consultando le relative Gazzette Ufficiali, sulla normativa comunitaria applicabile alle operazioni che effettua¹³. Gli interessati dovevano quindi sapere che il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d'importazione da parte di un operatore nuovo arrivato ad un operatore tradizionale non era possibile.
- (57) Avrebbero pertanto dovuto capire immediatamente che la dicitura “sollicitud certificado – **recien ilegaldo** – reglamento (CE) N° 2362/98”, che significava che il certificato era stato rilasciato ad un nuovo arrivato, era incompatibile con il trasferimento di tale certificato ad un operatore tradizionale.
- (58) A questo riguardo, gli interessati adducono il fatto che i certificati in questione erano scritti in lingua spagnola e che, di conseguenza, non li si possa biasimare per non aver compreso le diciture riportate sui certificati e non essersi resi conto delle implicazioni della dicitura “recien ilegaldo”. Tale argomentazione non può essere accolta; infatti, è ragionevole attendersi, da parte di operatori economici che si procurino dei certificati in lingua spagnola, che comprendano i documenti che si sono procurati, soprattutto quanto si tratta di operatori esperti nel commercio o nella procedura d'importazione delle banane come gli interessati.
- (59) Inoltre, da un lato, il nome delle imprese spagnole che apparentemente avevano ceduto i certificati in questione figurava nell'elenco degli operatori tradizionali oggetto della nota del 29 settembre 1999 della Direzione Generale Agricoltura della Commissione, che era in possesso della società belga, e, dall'altro, la società italiana indicata come cessionaria nella casella 6 dei certificati era, secondo gli interessati, un operatore tradizionale conosciuto sul mercato. Pertanto gli interessati avrebbero dovuto notare l'incompatibilità tra le diverse diciture del certificato.
- (60) Infine, il fatto che lo stesso errore sia stato commesso dagli interessati per i 3 certificati in questione non permette di considerare che l'errore sia scusabile; infatti, tenuto conto del valore di ciascun certificato, non è eccessivo aspettarsi da operatori esperti che essi si assicurino almeno della coerenza delle diverse informazioni riportate su ciascun certificato, cosa che gli interessati non hanno fatto.

¹³ Sentenza del 17 luglio 1989, “Binder” (causa 161/88), Raccolta 02415.

(61) Da quanto sopra risulta che gli interessati non hanno dato prova di tutta la diligenza che ci si può attendere da operatori esperti, per cui la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è soddisfatta.

(62) Pertanto non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Regno del Belgio del 14 dicembre 2007 devono essere contabilizzati.
2. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Regno del Belgio del 14 dicembre 2007 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l' 8.4.2010

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione